

Sent. n. 32/2025 pubbl. il 29/04/2025

Cron. n. : 800/2025

Rep. n. 36/2025 del 05/05/2025

N. 26/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n° 10/2025 L. C.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice rel. est. |
| - dott.ssa Alessia Caprio | Giudice |
- ha emesso la seguente

SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

Letto il ricorso con il quale **CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA** (C.F. - P.I.: 15386841009) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Nannini ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine controllata di **AGRICOM SRL IN LIQUIDAZIONE** (P.I.: 01731910517), con sede in **Cortona (Ar), Loc. Cignano n.22**

visti gli artt. 268 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che il debitore, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che è onere del creditore dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza;

ritenuta la legittimazione del creditore istante, che risulta dal d.i. in atti;

rilevato che il debitore, stando alla visura camerale, risulta essere imprenditore agricolo, come tale non assoggettabile a LG;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:

- a) la resistente versa in uno stato di insolvenza; rammentato, quanto allo stato di insolvenza, l'orientamento della Suprema Corte, maturato sotto il vigore della legge fallimentare ma che mantiene la sua validità anche nel rinnovato quadro normativo, secondo cui *"quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo*

Firmato Da: TURTURRO ANDREA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1ba360 - Firmato Da: PANI FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5211b32404b66



Sent. n. 32/2025 pubbl. il 29/04/2025

Cron. n. : 800/2025

Rep. n. 36/2025 del 05/05/2025

quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (ex multis, Cass. 24660/2020); rilevato che dal bilancio provvisorio al 31.12.2024 i debiti superano l'attivo disponibile e che pertanto la società deve ritenersi insolvente;

- b) risultano debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad euro cinquantamila (sommando il debito verso il ricorrente e i debiti con l'erario);
- c) non è stata prodotta dal debitore la attestazione dell'OCC, impeditiva dell'apertura, ex art. 268, comma 3, CCII;
- d) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

letto l'art. 270, comma 2, lettera f) ai sensi del quale il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*»; ritenuto di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*»; rammentato che, nel rinnovato quadro normativo, non deve disporsi la pubblicazione del ricorso e ritenuto che nel presente provvedimento non vi siano dati sensibili;

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **AGRICOM SRL IN LIQUIDAZIONE (P.I.: 01731910517), con sede in Cortona (Ar), Loc. Cignano n.22**
- **nomina** giudice delegato il dott. **Andrea Turturro**;
- **nomina** liquidatore il dott. **Gianluca Raschi**;
- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere ai liquidatori, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal Liquidatore;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio



Sent. n. 32/2025 pubbl. il 29/04/2025

Cron. n. : 800/2025

Rep. n. 36/2025 del 05/05/2025

oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **dispone** che, a cura del Liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.
- *dispone* che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà anche essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore;
- *assegna* ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- *ordina* la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore a norma dell'art. 216, comma 2, CCII;
- *dispone* che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dà atto che i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
- *dispone* che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
- *ordina* che, a cura del Liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;

Si comunichi al liquidatore, il quale avrà cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Mandi alla Cancelleria per la comunicazione al R.I.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025

Il giudice estensore

Dott. Andrea Turturro

Il Presidente

Dott. Federico Pani

Depositato in cancelleria

05/05/2025
Firmato Da: TURTURRO ANDREA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1ba360 - Firmato Da: PANI FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5211b3f2544466

